



Comune di Livigno

Provincia di Sondrio – 1.816m s.l.m. – Zona extradoganale
CF: 83000850145 – Plaza dal Comun, 93 – 23041 – Livigno
Tel. 0342/991111 – www.comune.livigno.so.it
Posta Elettronica Certificata: comune.livigno@legalmail.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA e TUTELA DELL'AMBIENTE

**NORME PER LA SICUREZZA URBANA
E PER LA QUALITA' DELLA VITA**

Approvato con deliberazione n. 26 del Consiglio Comunale in data 31.05.2023

Diventa esecutiva, ai sensi di legge, il 31.05.2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 - Disciplina della polizia urbana.....	4
Articolo 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.....	4
Articolo 3 - Definizioni	4
Articolo 4 - Iniziative promosse con le Associazioni di categoria per la tutela della pubblica quiete e del decoro urbano	4
Articolo 5 - Collaborazione tra Comune e cittadini.....	5
Articolo 6 - Utilizzo di contrassegni e stemma del Comune	5
TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA.....	5
Articolo 7 - Tutela della sicurezza urbana	5
Articolo 8 - Comportamenti vietati.....	5
Articolo 9 - Tutela della sicurezza urbana da parte dei gestori di esercizi pubblici, commerciali, artigianali o altro luogo di ritrovo	6
TITOLO III – NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO	6
Articolo 10 - Nettezza del suolo pubblico	6
Articolo 11 - Divieto di utilizzo acqua per lavaggio all'esterno.....	6
Articolo 12 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati	6
Articolo 13 - Rifiuti	6
Articolo 14 - Rifiuti del suolo e dell'abitato.....	7
Articolo 15 - Bottle free zone	7
Articolo 16 - Nettezza del suolo all'esterno dei pubblici esercizi	7
Articolo 17 - Raccolta rifiuti durante i mercati, le fiere e le manifestazioni.....	8
Articolo 18 - Letamai	8
Articolo 19 - Trasporto di materiale di facile dispersione	9
Articolo 20 - Sgombero della neve	9
TITOLO IV – USO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	10
Articolo 21 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche.....	10
Articolo 22 - Occupazione con cantieri e/o ponteggi	10
Articolo 23 - Modalità per il carico e lo scarico merci.....	10
Articolo 24 - Tende o ombrelloni	10
Articolo 25 - Luminarie natalizie.....	11
Articolo 26 - Divieto di campeggio libero.....	11
TITOLO V – CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO.....	11
Articolo 27 - Disposizioni generali.....	11
Articolo 28 - Comportamenti vietati.....	11
Articolo 29 - Deturpamento di edifici pubblici e privati	12
Articolo 30 - Divieto del "Writing" e della "Spray Art"	12
Articolo 31 - Manutenzione delle facciate degli edifici.....	12
Articolo 32 - Terreni confinanti con il suolo pubblico	12
Articolo 33 - Intralcio alla circolazione.....	12
Articolo 34 - Artisti di strada.....	12
Articolo 35 - Cortei funebri e manifestazioni religiose	12

Articolo 36 -	Disciplina “anti-bullismo”	13
TITOLO VI – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA E SICUREZZA DEGLI ABITANTI		13
Articolo 37 -	Disposizione generale	13
Articolo 38 -	Schiamazzi, grida a canti.....	13
Articolo 39 -	Disturbo da parte degli esercizi pubblici.....	13
Articolo 40 -	Lavoro notturno.....	14
Articolo 41 -	Circolazione nei periodi di maggior traffico e afflusso turistico.....	14
Articolo 42 -	Attività rumorose	14
Articolo 43 -	Scavi, demolizioni e lavori.....	14
Articolo 44 -	Incolunità pubblica.....	14
Articolo 45 -	Accensione di fuochi.....	15
Articolo 46 -	Volo di elicotteri, altri velivoli a motore e aerostati	15
Articolo 47 -	Disabili	15
TITOLO VII – TUTELA DEL VERDE E DELLE AREE BOSCHIVE.....		15
Articolo 48 -	Aree destinate a verde pubblico - Divieti e limitazioni	15
Articolo 49 -	Prati e aree destinate a verde	16
Articolo 50 -	Baitel	16
Articolo 51 -	Acque	16
TITOLO VIII – PROTEZIONE, TUTELA E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI		17
Articolo 52 -	Avvelenamento di animali	17
Articolo 53 -	Abbandono animali	17
Articolo 54 -	Animali molesti.....	17
Articolo 55 -	Cani	17
Articolo 56 -	Aree e percorsi destinati ai cani appositamente individuate.....	18
Articolo 57 -	Obbligo di raccolta delle deiezioni solide	18
Articolo 58 -	Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale	18
Articolo 59 -	Animali da allevamento	19
Articolo 60 -	Procedimento sanzionatorio	19
Articolo 61 -	Reiterazione	19
Articolo 62 -	Pagamento in misura ridotta.....	19
Articolo 63 -	Conseguenze pregiudizievoli	19
Articolo 64 -	Pubblicità del Regolamento	20
Articolo 65 -	Entrata in vigore del Regolamento.....	20
Articolo 66 -	Abrogazioni.....	20

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente Regolamento, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali ad essa attinenti.
2. Il presente Regolamento disciplina comportamenti e attività della vita quotidiana della cittadinanza, al fine di assicurare la tutela del bene pubblico, dell'ambiente, della sicurezza urbana e della pubblica incolumità, attraverso la tutela del decoro, della quiete pubblica e privata, della convivenza civile, della fruibilità dei beni comuni, della vivibilità su tutto il territorio del Comune di Livigno, garantendo la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti.

Articolo 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. All'attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti in via prioritaria dal Corpo di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. e successive modifiche, nell'ambito delle rispettive mansioni di specifica competenza, nonché da altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, da funzionari dell'Agenzia di Tutela della Salute, dalle Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale ed dagli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.
2. Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dalla L. 24.11.1981 nr. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 3 - Definizioni

1. Con il presente Regolamento è considerato "bene comune" tutto lo spazio urbano dell'intero territorio del Comune di Livigno.
2. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico.
3. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, od aperti al pubblico passaggio, compresi le facciate degli edifici ed i parapetti delle strade, le acque interne, i fossi fiancheggianti le strade, i giardini pubblici ed i monumenti in genere.
4. Per "fruizione" di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, né concessioni o autorizzazioni.
5. Per "utilizzo" di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto in via esclusiva per l'esercizio temporaneo di attività anche a carattere privato.
6. L'utilizzo dei beni comuni è sempre soggetto a concessione o autorizzazione.

Articolo 4 - Iniziative promosse con le Associazioni di categoria per la tutela della pubblica quiete e del decoro urbano

1. L'Amministrazione comunale promuove con l'Azienda di Promozione Turistica (APT), l'Associazione Turismo e Commercio (ATC) e tutte le Associazioni e Enti del territorio, con cui potranno essere sottoscritti appositi accordi, un sistema di iniziative volto a conseguire un'ordinata convivenza civile e a prevenire fenomeni di illegalità e di degrado urbano.
In tali iniziative dovranno essere coinvolti tutti i gestori degli esercizi ed attività in genere.
2. In particolare, gli accordi potranno prevedere che i gestori degli esercizi e delle attività in genere abbiano l'obbligo di sensibilizzare, con idonei strumenti informativi, i propri clienti affinché:
 - a) all'uscita dei locali, nelle relative pertinenze ed immediate adiacenze degli stessi, evitino comportamenti che possano pregiudicare la quiete pubblica e privata, l'igiene ed il decoro degli spazi pubblici e privati, e il rispetto dei residenti;
 - b) venga rispettata la raccolta differenziata e il corretto conferimento dei rifiuti;
 - c) siano resi edotti delle sanzioni previste a carico di chi provoca disturbo alla pubblica quiete e di chi viola le norme che prevedono comportamenti non consentiti.

Articolo 5 - Collaborazione tra Comune e cittadini

1. Il Comune, onde valorizzare la collaborazione con i cittadini, può sottoscrivere convenzioni per coloro che intendano cooperare con la Polizia Locale e le Forze dell'ordine, anche attraverso il tramite di Associazioni, per segnalare situazioni di disagio sociale o eventi che possano creare pericolo per la convivenza e la sicurezza urbana oltre che per la pulizia del territorio.

Articolo 6 - Utilizzo di contrassegni e stemma del Comune

1. L'utilizzo dello stemma comunale e di fregiarsi della denominazione di uffici o servizi del Comune di Livigno, è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta.
2. Analoga autorizzazione Sindacale dovrà richiedersi per l'uso esterno del Gonfalone Comunale.

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA

Articolo 7 - Tutela della sicurezza urbana

1. Il Comune tutela il rispetto delle norme che regolano la vita sociale e la coesione sociale, garantendo il libero accesso e la libera fruizione degli spazi pubblici.
Attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado.

Articolo 8 - Comportamenti vietati

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, nei luoghi pubblici è fatto divieto di:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme e da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) rimuovere, manomettere e fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità. Si chiede all'utenza di segnalare eventuali malfunzionamenti all'ufficio manutenzione del Comune di Livigno al fine di porre in essere il ripristino;
 - c) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
 - d) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - e) impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - f) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - g) a chiunque si trovi in stato di alterazione psico-fisica determinata dall'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, al fine di evitare situazioni di conflitto che possano causare pericolo per l'incolumità dei medesimi e degli altri avventori, delle persone presenti e dei passanti.
 - h) fumare e consumare bevande alcoliche in tutti i parchi gioco attrezzati per bambini e nelle aree antistanti gli ingressi delle scuole fino alle secondarie di primo grado, inclusi gli asili nido;
 - i) consumare bevande alcoliche e analcoliche poste in contenitori di vetro in tutti i parchi, nelle aree gioco attrezzati e nelle aree verdi.

Articolo 9 - Tutela della sicurezza urbana da parte dei gestori di esercizi pubblici, commerciali, artigianali o altro luogo di ritrovo

1. I gestori di esercizi pubblici, commerciali, artigianali o di altro luogo di ritrovo, che favoriscono l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbo, disagio o pericolo, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti.
2. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, nelle ore notturne (dalle ore 21:30 alle ore 07:00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche poste in contenitori di vetro o lattine da parte dei pubblici esercizi.

TITOLO III – NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Articolo 10 - Nettezza del suolo pubblico

1. Le piazze, le strade, e più in generale tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.
2. In particolare, è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche, che non siano appositamente attrezzate a tale scopo, rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie ecc., provenienti da luoghi privati.
3. I proprietari, amministratori o conduttori di immobili sono tenuti a collaborare con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Articolo 11 - Divieto di utilizzo acqua per lavaggio all'esterno

1. Durante il periodo invernale che va indicativamente dal 01 dicembre al 15 marzo dell'anno successivo, ed in generale in ogni caso in cui vi sia il rischio di formazione di ghiaccio a causa delle basse temperature, è fatto divieto di utilizzo dell'acqua per il lavaggio su piazzali, piazze o aree private e successive pertinenze stradali non completamente recintate e quindi aperte al pubblico transito. Lo spazzamento delle strade pubbliche con utilizzo di acqua, potrà essere effettuato anche nel periodo invernale solamente se sia garantita l'impossibilità di formazione di ghiaccio.

Articolo 12 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.

Articolo 13 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene e della tutela del decoro, i rifiuti devono essere conferiti, in base alla tipologia e alla provenienza degli stessi, presso le apposite aree per il conferimento o smaltiti tramite apposite ditte abilitate, in conformità alla normativa e ai regolamenti comunali vigenti.
2. I rifiuti per i quali è prevista la raccolta nelle apposite aree dislocate sul territorio o presso il centro di raccolta comunale, devono essere accuratamente suddivisi per tipologia e conferiti nell'apposito contenitore/cassonetto secondo le istruzioni fornite dal Comune o in subordine dal gestore del servizio di raccolta.
3. I rifiuti indifferenziati per i quali è prevista la raccolta nelle apposite aree dislocate sul territorio, devono essere conferiti all'interno di sacchi chiusi di dimensioni idonee ad essere inseriti negli appositi contenitori/cassonetti.
4. È vietato l'abbandono sul suolo pubblico di qualsiasi tipologia di rifiuto.
5. È vietato il deposito dei rifiuti, liberi o racchiusi in sacchi o involucri, all'esterno dei contenitori/cassonetti adibiti alla raccolta, anche se questi risultano pieni o non disponibili.

6. È vietato conferire nei contenitori/cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti differenziati e/o indifferenziati, tipologie di rifiuti diverse da quelle per cui il contenitore/cassonetto è specificatamente adibito.
7. È vietato conferire qualsiasi tipo di rifiuto che possa causare l'incendio del cassonetto/contenitore o degli altri rifiuti al suo interno.
8. È vietato aprire, danneggiare o utilizzare impropriamente i cassonetti/contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti.
9. Fatte salve le disposizioni sanzionatorie dell'ordinamento statale, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di Euro 100,00 (*cento/00*) ad un massimo di Euro 500,00 (*cinquecento/00*).

Articolo 14 - Rifiuti del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali o penali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto a qualunque scopo destinato, nei corsi d'acqua o sulle sponde dei medesimi, nei prati e nei pascoli nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati.
2. È vietato altresì l'abbandono per strada di rifiuti quali bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, carte, cartoni, cocci, mozziconi di sigaretta e oggetti di piccolo volume.

Articolo 15 - Bottle free zone

1. Gli uffici comunali e tutte le strutture riconducibili al Comune di Livigno (*APT, Centri Sportivi, Istituti scolastici, ecc...*) devono sostituire tutte le tipologie di oggetti in plastica monouso utilizzate al loro interno, per i quali esistono alternative sul mercato, favorendo l'utilizzo di materiali biodegradabili e/o compostabile.
2. I commercianti, le associazioni e gli enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, dovranno distribuire al pubblico, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, coppe, coppette, ciotole, cannuce, contenitori per alimenti non preconfezionati alla produzione, mescolatori per bevande, bastoncini per palloncini e sacchetti monouso in materiale biodegradabile e/o compostabile e dovranno predisporre opportuni spazi dotati di contenitori per la raccolta differenziata.
3. Tutti i fruitori delle piste ciclabili e delle aree pic-nic presenti nel Comune di Livigno nonché della Zona a Traffico Limitato (ZTL), dovranno utilizzare posate, piatti, bicchieri, coppe, coppette, ciotole, cannuce, contenitori per alimenti non preconfezionati alla produzione e mescolatori per bevande esclusivamente in materiale rigido lavabile e riutilizzabile o alternativamente in materiale biodegradabile e/o compostabile.
4. Gli esercenti, le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, devono distribuire ai clienti sacchetti per la spesa monouso in materiale biodegradabile in conformità alle normative vigenti.
I medesimi dovranno distribuire per l'asporto esclusivamente posate, piatti, bicchieri, coppe, coppette, ciotole, cannuce, contenitori per alimenti e liquidi non preconfezionati alla produzione, mescolatori per bevande e sacchetti monouso in materiale biodegradabile e/o compostabile.
5. I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande (*bar, ristoranti, rifugi e ristori*) non potranno servire ai loro clienti, sulle terrazze e negli spazi ubicati all'esterno del proprio locale, bottiglie di materiale plastico.
Con riguardo alla somministrazione di acqua si raccomanda fortemente di servire ai clienti acqua potabile proveniente dalla rete idrica, al fine di ridurre la produzione di rifiuti.
6. I titolari e gestori di distributori automatici di bevande presenti su tutto il territorio comunale dovranno utilizzare esclusivamente bicchieri e mescolatori in materiale biodegradabile/o compostabile.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di Euro 150,00 (*centocinquanta/00*) ad un massimo di Euro 500,00 (*cinquecento/00*).

Articolo 16 - Nettezza del suolo all'esterno dei pubblici esercizi

1. I gestori dei locali di esercizi pubblici o commerciali e di qualsiasi altro luogo di ritrovo, devono provvedere, durante tutto l'arco della giornata, a raccogliere e smaltire correttamente, rispettando le regole della raccolta differenziata, eventuali rifiuti derivanti dalle rispettive attività di

- somministrazione di alimenti e bevande e di tutti i rifiuti derivanti dal consumo di tabacco, nello spazio pubblico circostante il proprio ingresso, sino ad una distanza non inferiore a cinque metri.
2. I materiali da imballo per i quali è prevista la raccolta porta a porta presso i pubblici esercizi, devono essere posizionati all'esterno dei locali in modo ordinato e tale da non intralciare la circolazione. Qualora l'esercente disponga di apposito cassonetto/contenitore a tale scopo, questo deve essere approvato e conforme alla tipologia adottata dal Comune e dal gestore del servizio di raccolta. Non è in ogni caso consentito il deposito su strade o marciapiedi. Con particolare riferimento al cartone, questo dovrà essere compattato in modo da ridurre al massimo il volume occupato e posizionato in modo tale da non poter essere asportato dal vento.
 3. I materiali di cui al punto 2 dovranno essere posizionati all'esterno dei locali per la raccolta secondo i seguenti orari:
 - non prima delle ore 19:00 qualora la raccolta si prevista tra le ore 19:30 e le ore 08:30 del giorno successivo;
 - non prima delle ore 08:00 qualora la raccolta si prevista tra le ore 08:30 e le ore 13:00;
 - non prima delle ore 12:30 qualora la raccolta sia prevista tra le ore 13:00 e le ore 19:30.
 4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di Euro 150,00 (*centocinquanta/00*) ad un massimo di Euro 500,00 (*cinquecento/00*).

Articolo 17 - Raccolta rifiuti durante i mercati, le fiere e le manifestazioni

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati e nelle fiere, nonché durante eventi e manifestazioni su area pubblica, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività come di seguito specificato:
 - a) Impilare in modo ordinato le cassette suddivise per tipologia di materiale (*plastica, legno e cartone*);
 - b) Raccogliere separatamente in appositi sacchi trasparenti, o che comunque permettano di vedere all'interno, le frazioni di rifiuto differenziato e indifferenziato per le quali è prevista la raccolta.
2. Per consentire un efficiente espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti durante i mercati e le fiere:
 - a) gli ambulanti devono lasciare i loro posteggi entro le ore 18:00;
 - b) durante le operazioni di pulizia sono vietati sia la sosta che il transito a tutti gli autoveicoli.

Articolo 18 - Letamai

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è vietato il deposito di letame e liquame zootecnico all'interno del centro abitato e in adiacenza alle pubbliche vie e ciclabili, nonché in prossimità delle aree sciabili.
2. In caso di inadempienza il Sindaco potrà disporre, con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedervi, lo sgombero del deposito accumulato, con spese a carico dei soggetti obbligati.
3. Durante l'anno è possibile spandere il letame e liquame zootecnico dal 01 maggio al 10 giugno e dal 20 settembre al 20 novembre.
4. È comunque vietato effettuare spandimenti nelle giornate di Domenica e nei giorni festivi.
5. Il venerdì ed il sabato, lo spandimento del letame e del liquame zootecnico è consentito esclusivamente mantenendosi a debita distanza dal centro abitato.
6. È vietato lo spargimento del letame e del liquame zootecnico sui terreni adiacenti la pista da fondo dopo il 15 di ottobre. Tale limitazione annuale deve essere rispettata, salvo casi eccezionali e tempestivamente comunicati e autorizzati dal Sindaco.

Articolo 19 - Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Articolo 20 - Sgombero della neve

1. Dal periodo che intercorre tra la data del 01 novembre alla data 30 aprile dell'anno successivo, tutti i proprietari, conduttori, amministratori di edifici privati, occupanti di abitazione privata, e in via solidale i titolari di negozi, esercizi commerciali, stabilimenti, magazzini e, in generale, di tutti gli edifici prospicienti ad aree soggette a pubblico passaggio, devono:
 - a) provvedere, durante e dopo le nevicate, e comunque non più tardi di 12 ore dalla caduta della neve, a togliere i cumuli di neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà;
 - b) provvedere, durante e dopo le nevicate, a tenere puliti dalla neve i marciapiedi e le banchine stradali lungo il confine dei fabbricati di proprietà o occupati. Se il marciapiede non esiste, dovrà essere sgomberato uno spazio di larghezza non inferiore a mt. 1,50 per tutto il fronte dei propri edifici o delle recinzioni lungo le vie ed aree pubbliche;
 - c) raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o al margine dell'area sgomberata e comunque in modo da non impedire la circolazione veicolare e pedonale, evitando di ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
 - d) aprire varchi in attraversamento della neve accumulata ai bordi strada, in corrispondenza delle caditoie prospicienti i fabbricati, per facilitare il deflusso delle acque;
 - e) provvedere a sgomberare dalla neve i balconi e i davanzali nelle prime ore del mattino in modo da non recare pericolo, molestia o danni ai passanti;
 - f) rimuovere in via precauzionale e al fine di garantire la sicurezza, la neve dai tetti che per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose, adottando durante tale operazione le opportune cautele per non creare pericolo per i passanti e/o danni alle cose;
 - g) in caso di gelo, provvedere a cospargere sui luoghi di passaggio e sugli spazi di cui ai precedenti punti a) b) e c) sabbia, sale o altro materiale per impedire il crearsi di zone scivolose che possono arrecare pericolo per la pubblica incolumità;
 - h) non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui marciapiedi, passaggi pedonali o sulla carreggiata stradale.
2. È vietato depositare sulle vie, piazze, aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o luoghi privati e scaricare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via. Solo in caso di comprovata urgenza e necessità, durante le operazioni di rimozione della neve dai tetti, si potrà scaricare la neve su suolo pubblico, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e adottando tutte le cautele necessarie per evitare danni a cose e persone, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tale attività.
3. Agli occupanti le abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici, in via principale e in via subordinata ai proprietari e agli amministratori, è fatto inoltre obbligo, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni, di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via.
4. È vietato scaricare le acque derivanti dallo scioglimento forzato della neve di pavimentazioni private (attraverso sistemi di riscaldamento) sulla pubblica via, sui marciapiedi, sulle piazze ed in generale sulla proprietà pubblica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da Euro 100,00 (*cento/00*) ad un massimo di Euro 250,00 (*duecentocinquanta/00*).

TITOLO IV – USO DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 21 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Ogni occupazione di area pubblica, sia di natura permanente che temporanea, con autoveicoli, mezzi da cantiere (*relativi a lavori edili e di manutenzione*) auto articolati, delimitazioni, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, sia essa veicolare che pedonale, è assoggettata ad apposita preventiva concessione rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
Per le modalità di rilascio della concessione si rimanda allo specifico Regolamento.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, il competente ufficio del Comune, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
3. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Articolo 22 - Occupazione con cantieri e/o ponteggi

1. È vietato gettare dai ponteggi o dagli edifici che danno sulla pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizioni o rottami.
2. I manufatti dipinti o verniciati di fresco devono essere ben segnalati e/o delimitati, al fine di evitare danni ai passanti.
3. Qualora venga occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, nel rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada, è fatto obbligo di creare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per evitare di creare barriere architettoniche.
4. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione od alla manutenzione dei fabbricati con occupazione di aree pubbliche od uso pubblico è obbligato ad attenersi alle autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei regolamenti Comunali.
5. È tenuto inoltre quotidianamente e in particolare alla conclusione dei lavori, a mantenere l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di ogni tipo.
6. È vietata ai medesimi la ripulitura degli attrezzi ed utensili di cantiere direttamente sul suolo e nelle fogne pubbliche. Sul suolo pubblico non possono essere effettuate operazioni di impasto di materiali inerti (cemento, sabbia, ecc.) o altri tipi di lavorazioni tipo tagli di mattonelle, ecc..
7. Tutti i cantieri allestiti su strade o piazze pubbliche, o posti in adiacenza a queste, devono essere adeguatamente recintati seguendo le indicazioni del Regolamento Edilizio. Al fine di ridurre l'impatto visivo di tali recinzioni dovranno essere previste idonee soluzioni di mitigazione delle stesse, attraverso l'applicazione di teli coprenti con idonea grafica che dovrà essere approvata dal Comune.

Articolo 23 - Modalità per il carico e lo scarico merci

1. Le operazioni di carico e scarico delle merci sul suolo pubblico devono essere effettuate e concluse con sollecitudine, senza interruzioni della circolazione stradale ed evitando ogni danno e pericolo a persone, animali e cose.
2. Effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo dovrà essere ripulito da chi ha effettuato le predette operazioni.
3. Nella Zona a Traffico Limitato (ZTL), si applicano anche le disposizioni del Regolamento specifico.

Articolo 24 - Tende o ombrelloni

1. Salvo quanto prescritto dalla normativa vigente e negli altri regolamenti comunali, nonché nell'eventuale apposita autorizzazione, tutte le tende, gli ombrelloni e gli oggetti simili posizionati in prossimità del suolo pubblico devono essere mobili, collocati in modo da non offuscare l'illuminazione pubblica o da ostacolare la visibilità dei cartelli indicatori stradali e delle vie o ogni altra cosa destinata alla pubblica viabilità, evitando altresì di precludere la corretta deambulazione.
2. Il bordo inferiore delle tende e ombrelloni, delle eventuali appendici, guarnizioni di frangia ed il relativo meccanismo, non potranno essere posti ad altezze inferiori a mt. 2,20 dal piano del marciapiede e dovrà risultare arretrato di almeno cm. 50 dal ciglio del marciapiede verso l'interno.

Articolo 25 - Luminarie natalizie

1. È possibile collocare le luminarie natalizie nel periodo definito annualmente dal Comune, di norma nella gara di affidamento pubblico di installazione delle luminarie natalizie di ogni anno o eventualmente con altro provvedimento, sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
3. Il soggetto promotore o installatore è responsabile di eventuali danni a cose o persone derivanti dal posizionamento di tutte le infrastrutture collegate alle luminarie natalizie.
4. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (*quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.*) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.

Articolo 26 - Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio comunale di uso pubblico è vietata l'effettuazione di qualsiasi forma di campeggio, attendamento o bivacco, anche solo con sacco a pelo o ripari di fortuna, al di fuori dalle aree appositamente attrezzate, così come previsto dal Regolamento comunale specifico in materia.

TITOLO V – CONVIVENZA CIVILE E PUBBLICO DECORO

Articolo 27 - Disposizioni generali

1. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza del Comune, al fine di garantire ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
2. La convivenza civile è definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello.
Ciò comporta non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

Articolo 28 - Comportamenti vietati

1. Ferme restando le disposizioni di Legge in vigore, le leggi penali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, sia nei luoghi pubblici che in quelli privati, causare, con il proprio comportamento, turbamento all'ordinata convivenza civile, essere motivo di indecenza e recare disturbo.
2. È vietato:
 - a) visitare i luoghi di culto o di memoria dei defunti quali cimiteri, lapidi, assumendo atteggiamenti o indossando indumenti non consoni ai luoghi stessi;
 - b) all'interno della Biblioteca comunale e del Museo di Livigno e Trepalle (Mus) assumere comportamenti che possano recare disturbo o molestia agli utenti o recare danno alle strutture.
 - c) spostare, sporcare, danneggiare o rendere inservibili i cassonetti e le campane riservate alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) riprodurre musica ad alto volume nei parchi pubblici e in prossimità dei luoghi di culto, escluso in caso di manifestazioni ed eventi;
 - f) bivaccare, mangiare, bere, sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.
3. I responsabili delle strutture hanno la facoltà di allontanare i responsabili dei comportamenti vietati;
4. È sempre previsto il ripristino dei luoghi e il risarcimento del danno.

Articolo 29 - Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.
2. È comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza, qualsiasi manufatto pubblico.
3. In caso di violazione è sempre previsto il ripristino dello stato dei luoghi e in caso di inottemperanza il rimborso di tutte le spese occorrenti sostenute dal Comune o da altro soggetto per il loro ripristino.

Articolo 30 - Divieto del "Writing" e della "Spray Art"

1. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del Codice Penale, è vietato, salvo autorizzazione da parte del Sindaco, eseguire disegni, murali, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.
2. In caso di violazione è sempre previsto il ripristino dello stato dei luoghi e in caso di inottemperanza il rimborso di tutte le spese occorrenti sostenute dal Comune o da altro ente per il loro ripristino.

Articolo 31 - Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie e piazze devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. In particolare, i canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza ed essere regolarmente allacciati alla rete comunale.
3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono, degrado e/o pericolo delle facciate degli edifici, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dell'ufficio Tecnico Comunale e/o su segnalazione del Corpo di Polizia Locale o dai Corpi od Organi di Polizia Statale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
4. È fatto obbligo a chiunque proceda alla verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

Articolo 32 - Terreni confinanti con il suolo pubblico

1. I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche dovranno, per la tutela e il decoro dei beni pubblici, mantenere le aree sistemate in modo adeguato all'uso cui sono destinate e non potranno in alcun modo essere lasciate abbandonate od incolte.
2. In caso di inottemperanza il trasgressore dovrà rimborsare tutte le spese occorrenti sostenute dal Comune o da altro Ente per la sistemazione e pulizia.

Articolo 33 - Intralcio alla circolazione

1. È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, compresi i marciapiedi, i portici e i sentieri importunare i pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.

Articolo 34 - Artisti di strada

1. Lo svolgimento di attività da parte degli artisti di strada è sempre vietato, salvo previa autorizzazione dal Sindaco e in caso di eventi.
2. Si definisce artista di strada chi svolga la propria attività su suolo pubblico o ad uso pubblico effettuando espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo od espressivo allo scopo di intrattenere i passanti. Vi rientrano giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantatori, suonatori, musicisti, ritrattisti e similari.

Articolo 35 - Cortei funebri e manifestazioni religiose

1. È vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre o religioso.
2. Al passaggio del corteo vi è l'obbligo di spegnere la musica esterna dell'esercizio pubblico.

3. Il Comando di Polizia Locale adotterà gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 36 - Disciplina "anti-bullismo"

1. È vietato su tutto il territorio comunale e in particolare nei luoghi pubblici, negli spazi aperti o visibili al pubblico, negli Istituti Scolastici, nelle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione Comunale ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini.
2. Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali, assunte ai sensi dell'art. 13 della Legge nr. 689/1981, da insegnanti, studenti, operatori scolastici, personale incaricato di pubblico trasporto, ecc., dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere postumo rispetto la loro perpetrazione.
3. Rimane impregiudicato l'accertamento dei fatti aventi rilievo penale e la loro conseguente comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 c.p.p. da parte degli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
4. La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la responsabilità genitoriale o ad altro soggetto previsto, ritenuto che (*ex art. 2 L. nr. 689/1981*) non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto anni diciotto.
5. In sede di decisione dell'eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato con la Presidenza dell'Istituto Scolastico, di avviarlo a specifiche attività didattiche e/o rieducative atte anche ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione nonché fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento (*ex art. 11 L. nr. 689/1981*).
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da Euro 300,00 (*trecento/00*) ad un massimo di Euro 500,00 (*cinquecento/00*).

TITOLO VI – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA E SICUREZZA DEGLI ABITANTI

Articolo 37 - Disposizione generale

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in tutto il Comune di Livigno.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, tutti i cittadini sono tenuti a rispettare il divieto di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità altrui, con particolare considerazione del giorno, dell'orario e del luogo in cui si svolgono le rispettive attività.

Articolo 38 - Schiamazzi, grida a canti

1. Sulle strade e nelle aree pubbliche è vietato schiamazzare, gridare, suonare o cantare recando disturbo al riposo delle persone, in particolare nel periodo compreso tra le ore 23:00 e le ore 07:00 del giorno successivo, salvo deroga specifica, autorizzata dal Sindaco.

Articolo 39 - Disturbo da parte degli esercizi pubblici

1. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori.
2. La sosta degli avventori all'esterno degli esercizi pubblici di somministrazione, su suolo pubblico con o senza collocazione di tavoli e sedie, deve cessare entro le ore 24:00, anche se il locale chiude oltre tale ora e fino alle ore 07:00.
3. L'eventuale prolungamento dell'orario di occupazione esterno potrà essere concesso dal Comune, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.
4. I gestori di attività quali esercizi pubblici, commerciali, artigianali o altro luogo di ritrovo, hanno l'obbligo di spegnere la musica all'esterno dell'attività dalle ore 20:30 nel periodo invernale (inteso

dal primo novembre alla fine di maggio) e dalle ore 22.00 nel periodo estivo (inteso dal primo di giugno alla fine di ottobre) fino alle ore 07:00 del giorno successivo.

5. La disposizione di cui al punto 4 si intende automaticamente derogata in caso di eventi di intrattenimento che si svolgono nelle immediate vicinanze dell'attività, fino all'orario di svolgimento della manifestazione ed in ogni caso non oltre le ore 24:00.
6. Il Sindaco può derogare a detta disposizione, previa opportuna richiesta, per particolari manifestazioni o casi particolari.
7. Il Sindaco può altresì disporre in qualsiasi momento lo spegnimento della musica in caso di particolari esigenze o di evidenti situazioni di disordine che si vengano a creare anche a causa della presenza di musica.

Articolo 40 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21:00 e le ore 08:00.

Articolo 41 - Circolazione nei periodi di maggior traffico e afflusso turistico

1. Il Sindaco, nei periodi di maggior traffico e di presenza di turisti, può disporre attraverso apposita ordinanza, la limitazione alla circolazione di determinate categorie di veicoli, al fine di tutelare la vivibilità del territorio ai residenti ed ai turisti, ed incrementare la sicurezza dello stesso.

Articolo 42 - Attività rumorose

1. Dal terzo lunedì di luglio al primo venerdì di settembre di ogni anno, su tutto il territorio comunale, l'utilizzo di apparati e mezzi meccanici rumorosi in cantiere (compressori, martelli pneumatici, macchine operatrici per lavori di scavi – movimentazione terra e similari, ecc.) è ammesso solamente nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00 nei soli giorni feriali dal Lunedì a Venerdì, Sabato, Domenica e Festivi esclusi.
2. In caso di cantieri pubblici stradali che interessano la viabilità pubblica, per l'utilizzo di cui al punto 1 si applicano i seguenti orari: dalle ore 07:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 19:00, nei soli giorni feriali dal Lunedì al Sabato.
3. Il Sindaco, per particolari esigenze di interesse pubblico, su esplicita e motivata richiesta può disporre la deroga a quanto previsto ai punti 1 e 2.

Articolo 43 - Scavi, demolizioni e lavori

1. Dal primo lunedì di dicembre fino al primo venerdì di aprile dell'anno successivo, al fine di non compromettere il panorama invernale del territorio comunale che rappresenta uno dei principali valori turistici della località, è vietata qualunque attività di scavo e demolizione esterna, se non strettamente necessarie ad effettuare riparazioni contingibili ed urgenti.
2. Salvo eventuali necessità contingibili ed urgenti legate a riparazioni, anche al di fuori del periodo di cui al punto 1, è fatto divieto di effettuare scavi in corrispondenza delle piste da sci fintanto che queste risultano ancora innevate ed utilizzate.
3. Nel periodo che intercorre tra il 23 dicembre e il 15 marzo dell'anno successivo, tutte le gru automontanti da cantiere presenti nel territorio comunale dovranno essere completamente abbassate all'interno del cantiere stesso o essere rimosse.
4. Il Sindaco, per particolari esigenze di interesse pubblico, su esplicita e motivata richiesta può disporre la deroga a quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 44 - Incolumità pubblica

1. A tutela dell'incolumità pubblica è vietato trasportare caricare o scaricare, senza le opportune precauzioni finalizzate alla sicurezza dell'incolumità pubblica: vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe creare pericolo per la collettività.

Articolo 45 - Accensione di fuochi

1. Su area pubblica o privata è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, gettare oggetti accesi nelle strade, nei boschi e nei luoghi di passaggio pubblico.
2. Al di fuori del centro abitato è possibile effettuare tali accensioni, solo per quanto concerne foglie, ramaglie e residui di operazioni di potatura ed estirpazione, solo nell'esercizio di attività agricole, in assenza di vento, di condizioni metereologiche avverse e di persone, nel rispetto delle norme regionali in materia e comunque in condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio. Il fuoco deve essere costantemente presidiato.
3. È obbligatoria la presenza sul posto dell'agricoltore fino a quando il fuoco resti acceso, o possa riaccendersi per autocombustione.
4. È vietato l'utilizzo di bracieri, griglie o simili nelle aree pubbliche non appositamente attrezzate, salvo in caso di manifestazioni.
5. Per le autorizzazioni di svolgimento Falò organizzati da privati si rimanda al "Regolamento per taglio – Raccolta legna ad uso civico".

Articolo 46 - Volo di elicotteri, altri velivoli a motore e aerostati

1. È vietato il sorvolo di tutto il territorio comunale attraverso elicotteri, o qualsiasi altra tipologia di velivoli a motore o aerostati, a qualunque scopo, in assenza di autorizzazione del Sindaco e delle autorità competenti.
2. L'eventuale atterraggio, sempre soggetto ad autorizzazione del Sindaco e delle autorità competenti, dovrà avvenire esclusivamente nelle aree indicate nell'autorizzazione stessa.
3. Durante il volo di elicotteri e altri aeromobili all'interno del territorio comunale, gli operatori devono rispettare le seguenti norme:
 - a. mantenere un'altezza di volo adeguata per garantire la sicurezza delle persone e delle proprietà sul terreno;
 - b. evitare ove non strettamente necessario agli scopi per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, voli a bassa quota sopra le zone residenziali, le strutture sensibili, le aree di interesse pubblico, le scuole, i parchi gioco e altri luoghi in cui il volo potrebbe costituire un pericolo o disturbare il normale funzionamento delle attività;
 - c. rispettare le restrizioni temporanee o speciali di volo che possono essere imposte dalle autorità competenti per motivi di sicurezza, protezione dell'ambiente o altro;
 - d. evitare qualsiasi atto di volo irresponsabile, pericoloso o che possa arrecare disturbo alla quiete pubblica.
4. Gli operatori di elicotteri e altri aeromobili sono responsabili di eventuali danni o lesioni causati durante il volo, sia alle persone che alle proprietà, e devono adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare tali incidenti.
5. Sono esentati dal divieto i velivoli delle Forze Armate, di Polizia, di Soccorso e Protezione Civile.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da Euro 300,00 (*trecento/00*) ad un massimo di Euro 500,00 (*cinquecento/00*).

Articolo 47 - Disabili

1. Al fine di agevolare accesso delle persone con difficoltà di deambulazione alle strutture ed esercizi pubblici e commerciali è obbligatorio prevedere pedane o simili, mobili, semplici ma stabili ed antisdrucciolo.

TITOLO VII – TUTELA DEL VERDE E DELLE AREE BOSCHIVE

Articolo 48 - Aree destinate a verde pubblico - Divieti e limitazioni

1. Nelle aree destinate a verde pubblico è fatto divieto di:
 - a) danneggiare la vegetazione e cogliere fiori protetti;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;

- d) camminare e far correre cani sui prati, pubblici e privati, dal giorno 25 aprile e fino al primo sfalcio;
 - e) rompere o smuovere paletti di sostegno e con avvisi scritti, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschi e tappeti erbosi;
 - f) sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
 - g) è vietato danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno delle aree a verde pubblico e nei Centri Sportivi Comunali.
2. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piantumazioni e simili.
 3. Le disposizioni predette si applicano altresì nelle zone boschive.

Articolo 49 - Prati e aree destinate a verde

1. I prati e le aree destinate a verde, devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari, in perfetta efficienza, pulite, non abbandonate o incolte, salvo si trovino in zone impervie ed impraticabili. Le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.
2. In caso di inadempimento, nel verbale di accertamento della violazione verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data della contestazione o dalla notifica del verbale.
3. Trascorso inutilmente tale termine, il competente servizio provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere. Decorso quest'ultimo termine si procederà all'esecuzione, in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale, all'Autorità Giudiziaria competente.
4. Le rogge, i fossi e i canali per la canalizzazione delle acque nei prati, nei versanti, nei pascoli e nei boschi, nonché le opere connesse, devono essere mantenuti in buona efficienza dal proprietario o dai locatori (affittuari, conduttori) o da coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni del terreno su cui insistono. I soggetti di cui sopra sono responsabili dei danni riconducibili a insufficiente o mancata manutenzione degli stessi. In caso di mancata manutenzione, potrà provvedervi il Comune addebitandone totalmente i costi al proprietario o locatario.
5. È fatto divieto assoluto di rimuovere, rintombare o modificare le rogge, i fossi e i canali esistenti senza preventiva autorizzazione da parte del Comune.

Articolo 50 - Baitel

1. Sono definiti "Baitel" quelle strutture di piccole dimensioni, incustodite e ad uso libero dei passanti, dislocate in luoghi tendenzialmente isolati del territorio del Comune di Livigno, con il principale scopo di fornire un ricovero di fortuna durante le escursioni in montagna permettendo altresì il bivacco.
2. Chiunque utilizza i "Baitel" dovrà provvedere alla loro pulizia, riportando a valle tutti i rifiuti e provvedendo al rifornimento della legna utilizzata.
3. È vietato creare danni o deturpare la struttura.
4. Chiunque rilevi danni evidenti alla struttura è tenuto a comunicarlo agli uffici della Polizia Locale.
5. È vietato asportare attrezzi o materiali presenti all'interno della struttura. In caso di utilizzo delle attrezzature a disposizione, le stesse dovranno essere ripulite e riposte all'interno della struttura.
6. È obbligatorio, prima di allontanarsi, accertarsi che il fuoco della stufa a legna sia completamente spento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da Euro 100,00 (*cento/00*) ad un massimo di Euro 300,00 (*trecento/00*).

Articolo 51 - Acque

1. Nelle acque di laghi e fiumi sono vietate:
 - a) la pesca, tranne ove sia espressamente consentita;
 - b) la balneazione tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica e il pattinaggio su ghiaccio;
 - c) l'ostruzione e la deviazione delle acque;
 - d) l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo.

TITOLO VIII – PROTEZIONE, TUTELA E MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI

Articolo 52 - Avvelenamento di animali

1. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali.
2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS), devono segnalare alla Polizia Locale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza.
3. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Articolo 53 - Abbandono animali

1. È severamente vietato abbandonare animali domestici in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini e parchi.
2. È vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. È vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

Articolo 54 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. I soggetti incaricati dell'osservanza del presente Regolamento, oltre a contestare la violazione della presente disposizione al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Articolo 55 - Cani

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 672 del Codice Penale, sulle piste ciclabili e pedonali, compresi i parchi giochi – giardini, zone boschive e rurali, aree destinate al pascolo di bovini-caprini-ovini o sulle aree nelle quali il pubblico ha comunque libero e indiscriminato accesso, ad esclusione delle aree individuate e destinate ai cani con apposita segnaletica:
 - a) è vietato lasciare incustodito il proprio cane;
 - b) è obbligatorio condurre l'animale al guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 e portando con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (*per i cani di media e grossa taglia*);
 - c) è vietato l'accesso ai cani in aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto;
 - d) per motivi di sicurezza è vietato l'accesso ai cani su tutte le piste destinate allo sci da discesa, sulle piste da fondo e sulle piste/sentieri riservati alle biciclette, salvo nelle aree appositamente individuate ed autorizzate;
 - e) è fatto obbligo a tutti i proprietari di cani, residenti o dimoranti stabilmente nel Comune di Livigno, di effettuare entro 15 (*quindici*) giorni dall'entrata in possesso del cane l'iscrizione dello stesso all'Anagrafe degli Animali di Affezione secondo le modalità stabilite dall'ATS. È altresì obbligatorio entro 7 (*sette*) giorni dalla cessione o morte del cane darne apposita comunicazione all'ATS;
 - f) l'accesso sugli Autobus del trasporto pubblico urbano, è consentito ai cani muniti di guinzaglio e, per i cani di media e grossa taglia, portando con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare

al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

3. Sono esenti dall'uso di guinzaglio e museruola i cani di soccorso e ricerca e i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e di mandrie purché sottoposti alla stretta vigilanza di accompagnatori adeguati.
4. Sono esenti dalla disciplina del presente articolo i cani guida per ciechi, i cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

Articolo 56 - Aree e percorsi destinati ai cani appositamente individuate

1. Nelle aree e percorsi destinati ai cani, individuate con apposita segnaletica:
 - a) i cani possono correre e muoversi liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone o per gli altri animali o arrechino danni alle piante o alle strutture o altre cose presenti;
 - b) il proprietario ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi;
 - c) non è consentito introdurre all'interno dell'area cani aggressivi;
 - d) è vietato lasciare il proprio cane incustodito all'interno di tali aree;
 - e) l'accesso è consentito esclusivamente ai cani regolarmente vaccinati, iscritti alla Anagrafe Canina e dotati di microchip, accompagnati dai proprietari o detentori;
 - f) è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.
2. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile di ogni azione del cane da lui condotto.

Articolo 57 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico e privato, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani o appositi contenitori.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, o di qualsiasi altro strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali che dovranno essere esibiti su richiesta da parte dei soggetti incaricati dell'osservanza del presente Regolamento.
4. È fatto altresì obbligo al detentore o al proprietario di procedere anche al lavaggio e alla rimozione di escrementi liquidi (*urine e simili*) attraverso l'uso di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versarsi all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche e di detergenti.
5. È fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi e vetrine.
6. Questa norma non si applica ai cani di soccorso o ricerca e a quelli che accompagnano i non vedenti e/o portatori di handicap.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma da Euro 150,00 (*cento/00*) ad un massimo di Euro 300,00 (*trecento/00*).

Articolo 58 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura degli incaricati per il recupero.
2. Dopo essere stati condotti presso il Canile consortile, sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
3. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale per il suo recupero.

Articolo 59 - Animali da allevamento

1. Fermo restando il rispetto delle norme di Igiene Pubblica stabilite dalle Autorità Sanitarie, i proprietari delle stalle o di altri ricoveri per animali da allevamento hanno l'obbligo di mantenere le stesse in condizioni decorose con particolare riguardo alle aree confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili.

TITOLO IX – NORME FINALI

Articolo 60 - Procedimento sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e dell'erogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, nr. 689 e dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni.
2. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
3. Per la violazione delle norme del presente Regolamento per le quali non è prevista una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 (*cinquanta/00*) ad un massimo di Euro 500,00 (*cinquecento/00*).

Articolo 61 - Reiterazione

1. La reiterazione si applica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare. In tal caso le sanzioni saranno raddoppiate.

Articolo 62 - Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4.
3. Il pagamento in misura ridotta, ove ammesso, determina l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni accessorie, ove applicabili, e delle misure amministrative o ripristinatorie.
4. Qualora siano stati presentati scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, questi sono dichiarati inammissibili, in quanto il procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria è estinto con il pagamento volontario.

Articolo 63 - Conseguenze pregiudizievoli

1. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni pubblici, il responsabile, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi.
2. Detto obbligo, quando le circostanze lo esigono, deve essere adempiuto immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione.
3. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'Agente accertatore.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 2, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
5. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la responsabilità genitoriale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Articolo 64 - Pubblicità del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato sull'albo pretorio on line ed un esemplare del medesimo resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando della Polizia Locale a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

Articolo 65 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorso il termine di quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Livigno.

Articolo 66 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.